

## ACCORDO

### TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI FLUSSI MIGRATORI BILATERALI PER MOTIVI DI LAVORO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, denominati qui di seguito "Parti contraenti",

Determinati a rafforzare la cooperazione bilaterale esistente allo scopo di promuovere una efficiente gestione dei flussi migratori e prevenire la migrazione illegale,

Nel contesto degli interessi comuni dei Paesi delle due sponde del bacino del Mediterraneo,

Hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "Parti Contraenti" si intende il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto.
2. Per "Autorità Competenti" si intende il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Governo della Repubblica Italiana, e il Ministero della Manodopera e dell'Emigrazione per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto.
3. Per "lavoratore migrante" si intende un cittadino di una delle Parti Contraenti che svolge o svolgerà attività subordinata, compresa quella stagionale e non stagionale, nel territorio dell'altra Parte Contraente.

## Articolo 2

Le Parti Contraenti collaboreranno nel campo della regolazione dei flussi di lavoratori migranti e faciliteranno, per il tramite degli organismi competenti, l'accesso dei cittadini di una Parte Contraente al mercato del lavoro dell'altra Parte Contraente.

## Articolo 3

Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei lavoratori migranti, in conformità alle disposizioni del Protocollo esecutivo di questo Accordo. Le Parti Contraenti incoraggeranno la formazione dei lavoratori che vogliono emigrare in una delle Parti contraenti allo scopo di fornire personale qualificato che soddisfi i requisiti e i bisogni del mercato del lavoro e in conformità con la normativa rilevante in materia.

## Articolo 4

1. L'ingresso, il soggiorno e l'impiego dei lavoratori migranti nel territorio di una Parte Contraente avverranno in conformità alle disposizioni della normativa nazionale del Paese di accoglienza.
2. Le Parti Contraenti collaboreranno, sulla base di tutte le informazioni disponibili, per assicurare che i propri cittadini facenti ingresso nel territorio dell'altra Parte Contraente per motivi di lavoro non costituiscano una minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblico dello Stato di accoglienza.

## Articolo 5

Considerate le condizioni del mercato del lavoro nazionale e in conformità alla normativa Italiana, il Governo della Repubblica Italiana si impegna a valutare l'attribuzione di una speciale quota annuale per lavoratori migranti egiziani conformemente al Protocollo di esecuzione di questo Accordo che stabilirà una serie di criteri di riferimento nella trattazione di tale questione.

## Articolo 6

I lavoratori migranti che abbiano fatto ingresso e che soggiornino nel territorio di una delle Parti Contraenti possono trasferire i loro guadagni

nello Stato di origine, conformemente alla normativa dello Stato di accoglienza.

#### Articolo 7

I lavoratori migranti godranno degli stessi diritti e della stessa protezione riconosciuti ai lavoratori cittadini dello Stato di accoglienza, inclusa la sicurezza sociale, in conformità con la normativa dello Stato di accoglienza.

#### Articolo 8

Le Parti Contraenti concordano sul rispetto di tutti i Trattati Internazionali relativi ai lavoratori migranti ratificati da entrambe le Parti Contraenti.

#### Articolo 9

1. Le Parti Contraenti si scambieranno informazioni sui fabbisogni del proprio mercato del lavoro, sulle qualifiche professionali e sui requisiti necessari allo scopo di consentire ai lavoratori egiziani di beneficiare della quota annuale con le modalità che saranno definite dal Protocollo esecutivo.
2. Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze su tutte le tematiche connesse al lavoro, in particolare nei settori della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, della formazione, della programmazione e del welfare.

#### Articolo 10

Le Parti Contraenti, per il tramite delle Autorità Competenti, incoraggeranno contatti diretti tra il settore privato e le competenti Autorità e istituzioni allo scopo di promuovere attività di selezione e formazione in favore dei lavoratori migranti.

#### Articolo 11

Le Autorità competenti si consulteranno regolarmente allo scopo di:

- a) monitorare l'attuazione del presente Accordo;
- b) presentare proposte per la soluzione di problemi connessi all'attuazione e all'interpretazione del presente Accordo;
- c) proporre emendamenti al presente Accordo;

d) proporre misure dirette a facilitare l'integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori egiziani.

## Articolo 12

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle due note con cui le Parti Contraenti si saranno notificate per via diplomatica il completamento delle procedure di ratifica. L'accordo ha una durata indeterminata.
2. Ciascuna Parte Contraente può sospendere il presente Accordo o parte di esso, dopo averne dato comunicazione scritta all'altra Parte Contraente per via diplomatica. La sospensione avrà decorrenza immediata dalla ricezione della notifica e potrà essere revocata attraverso notifica all'altra Parte Contraente.
3. Il Protocollo esecutivo richiamato agli articoli 3, 5 e 9 costituisce parte integrante del presente Accordo.
4. Le Parti Contraenti possono emendare di comune accordo gli articoli dell'Accordo attraverso le procedure necessarie.
5. Dopo aver informato l'altra Parte Contraente il presente Accordo può essere revocato con notifica scritta che avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla prima notifica.
6. Qualsiasi controversia che possa derivare dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta dalle Parti Contraenti per via diplomatica.


Fatto a IL CAIRO il 28 NOVEMBRE 2005 in due originali in lingua araba, italiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

In fede di ciò, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica  
Italiana



Per il Governo della Repubblica  
Araba d'Egitto



**PROTOCOLLO ESECUTIVO**  
**DELL'ACCORDO**  
**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA**  
**REPUBBLICA ARABA D'EGITTO**  
**DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI FLUSSI MIGRATORI BILATERALI**  
**PER MOTIVI DI LAVORO**

Il presente Protocollo regola le procedure di ammissione in Italia per motivi di lavoro di lavoratori egiziani stagionali e non stagionali, in conformità con la normativa italiana concernente l'ingresso per motivi di lavoro di cittadini non appartenenti alla Unione Europea.

**Articolo 1**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana comunicherà al Ministero della Manodopera e dell'Emigrazione della Repubblica Araba d'Egitto i criteri necessari, ai sensi della normativa italiana in materia, per redigere una lista di lavoratori egiziani disponibili a svolgere un'attività lavorativa subordinata, anche stagionale, nella Repubblica Italiana, in conformità con quanto previsto dalla normativa italiana in materia di immigrazione.

Il Ministero della Manodopera e dell'Emigrazione della Repubblica Araba d'Egitto trasmetterà tale lista al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana.

**Articolo 2**

La lista di cui al comma 1 sarà pubblicata su sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della Repubblica italiana conformemente alla normativa italiana in materia, insieme alle offerte di impiego provenienti da datori di lavoro in Italia.

Le offerte di impiego relative a lavoratori egiziani disponibili a lavorare in Italia devono indicare con chiarezza il tipo di lavoro, il numero di lavoratori richiesti, le mansioni, le qualifiche e l'esperienza necessarie.

Il Ministero della Manodopera e dell'Emigrazione della Repubblica Araba d'Egitto fornirà, se necessario, assistenza ai datori di lavoro interessati ad assumere lavoratori inclusi nella summenzionata lista.

**Articolo 3**

Allo scopo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei lavoratori disponibili a lavorare in Italia, le Parti incoraggeranno i candidati lavoratori migranti egiziani a frequentare corsi di formazione professionale e di lingua italiana organizzati da enti e organizzazioni italiane sul territorio egiziano.

Ai sensi dell'art. 23 della legge italiana sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/98 e successive modificazioni e integrazioni) i corsi di formazione professionale e di lingua,

preventivamente approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana, si svolgeranno in Egitto in accordo con le Autorità egiziane.

I cittadini egiziani che hanno frequentato i summenzionati corsi saranno inclusi in una apposita lista e acquisiranno un titolo preferenziale ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro.

A questo riguardo il Ministero della Manodopera e dell'Emigrazione della Repubblica Araba d'Egitto adotterà le necessarie misure e procedure per facilitare la selezione dei lavoratori sulla base delle offerte di impiego, così assicurando un accurato incontro di domanda e offerta di lavoro.

#### Articolo 4

Con riferimento all'art. 5 dell'Accordo i criteri di riferimento nella trattazione della questione relativa alla quota speciale per lavoratori subordinati egiziani saranno i seguenti:

- Condizioni del mercato del lavoro italiano, fabbisogno di manodopera straniera espresso dal mercato del lavoro italiano, rispondenza alle necessità del mercato del lavoro italiano dei profili professionali dei lavoratori egiziani disponibili;
- Stato dei rapporti bilaterali relativamente alle questioni migratorie;
- Risultati dell'attività di monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo.

#### Articolo 5

I lavoratori migranti devono godere di buone condizioni di salute necessarie all'adempimento delle mansioni che devono svolgere in Italia.

#### Articolo 6

Il presente Protocollo contiene le disposizioni applicative dell'Accordo e entrerà in vigore lo stesso giorno dell'Accordo. Le Parti Contraenti possono emendare di comune accordo il presente Protocollo per via diplomatica.

Fatto a IL CAIRO il 28 NOVEMBRE 2005 in due copie originali in arabo, italiano e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

In fede di ciò, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica Araba  
d'Egitto

